



Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Dipartimento di Scienze Giuridiche

DISPOSIZIONE
prot. n. 0000992 rep. n. 83/2015
del 15/12/2015
classif. VII/1 f. 2015-VII/1.35

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA
DI CATEGORIA B) – TIPOLOGIA II**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

VISTA la Legge n. 168 del 09.05.1989;
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, con particolare riferimento all'art. 22;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
VISTO il Regolamento d'Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.R. n. 953 del 26.03.2015;
VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10.12.2014;
ACCERTATA la copertura economica garantita con il progetto di ricerca scientifica dal titolo "Energia nucleare: localizzazione ed esercizio degli impianti",

DISPONE

Art. 1 - Numero degli assegni e progetto di ricerca

E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – Tipologia II della durata di un anno, per il settore scientifico-disciplinare **IUS/10** presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

L'assegno è bandito nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Energia nucleare: localizzazione ed esercizio degli impianti", di cui è responsabile



scientifico il Prof. Marco D'Alberti, ed avrà ad oggetto il seguente tema: "La disciplina amministrativa dell'energia".

Art. 2 - Durata, rinnovo ed importo dell'assegno

L'assegno avrà durata di **12 (dodici) mesi**. L'assegno potrà essere rinnovato con lo stesso soggetto secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della Legge 240 del 30.12.2010 sulla base di quanto deliberato in merito dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

L'importo lordo annuo è stabilito in **€ 19.367,00** al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 476 del 13.08.1984 e ss.mm.ii, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti, della Legge n. 335 del 08.08.1995 e ss.mm.ii.

In materia di astensione obbligatoria per maternità trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 12.07.2007 ed in materia di congedo per malattia l'art. 1, comma 788, della Legge n. 296 del 27.12.2006 e ss.mm.ii. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Amministrazione provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari di assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Il Dipartimento garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3 - Requisiti di ammissione e partecipazione

Possono partecipare alla selezione coloro che siano possessori del titolo di Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo o titolo equivalente, anche conseguito all'estero, o ricercatori con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di



ruolo, italiane, ad esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 240/2010.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico del 31.08.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

I titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4 - Domanda e termini di presentazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, in conformità all'**allegato A** e firmata dall'aspirante, deve essere inviata per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) scienzegiuridiche@cert.uniroma1.it, **entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrerà dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul sito web del Dipartimento, dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea.**

In alternativa la domanda potrà essere presentata, in plico sigillato, con consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche nei giorni ed orari di apertura al pubblico entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di PEC ed uno di posta elettronica tradizionale ai quali inviare ogni comunicazione.

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

Nell'oggetto del messaggio PEC, o sul plico in caso di consegna a mano, deve essere riportata la dicitura "Rep. Disp. 83/2015 – SSD IUS/10".

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta



indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. residenza;
4. cittadinanza posseduta;
5. godimento dei diritti politici;
6. laurea posseduta con indicazione della votazione riportata nonché la data e l'Università presso la quale è stata conseguita;
7. diploma di dottore di ricerca, nonché la data e l'università presso la quale è stato conseguito, oppure titolo equivalente, anche conseguito all'estero, per il settore interessato o di essere ricercatore con curriculum più avanzato anche per aver ottenuto una o più posizioni strutturate in Università, Enti di ricerca, istituzioni di ricerca applicata, pubbliche o private, estere o, limitatamente alle posizioni non di ruolo, italiane, specificando quali;
8. equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all'estero;
9. l'attività lavorativa svolta con indicazione del datore di lavoro, se ente pubblico o privato e la tipologia del rapporto;
10. di non avere mai riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario va indicata la condanna riportata nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa;
11. di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Alla domanda dovranno essere allegate la dichiarazione relativa all'eventuale fruizione del dottorato di ricerca senza borsa e/o attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B), la fotocopia di un documento di riconoscimento e quanto previsto dall'art. 5.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 05.02.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.



Art. 5 - Titoli e curriculum professionale

Alla domanda dovranno essere allegati in formato PDF:

- a) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica e professionale;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà circa il diploma di laurea, con data di conseguimento, voto e indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà circa il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente anche conseguito all'estero;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà dello svolgimento di attività lavorativa presso enti pubblici/privati;
- e) pubblicazioni scientifiche;
- f) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia Italia che all'estero, etc);

E' facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo degli originali dei sopraelencati titoli, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 45/2000. I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo dalle competenti Autorità. Non è richiesta la traduzione delle pubblicazioni e dei titoli redatti in lingua inglese.

I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I cittadini stranieri non residenti in Italia non potranno avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000).

I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro tre mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate; trascorso tale periodo il Dipartimento di Scienze Giuridiche non potrà ritenersi responsabile in alcun modo per dette pubblicazioni e titoli.



Art. 6 - Selezione

L'assegno è conferito a seguito di procedura selettiva sul programma di ricerca, sui titoli, per un punteggio complessivo massimo di 100/100 così ripartito:

- *fino a 10 (dieci) punti per il voto di laurea;*
- *fino a 20 (venti) punti per le pubblicazioni;*
- *fino a 10 (dieci) punti per diplomi di specializzazioni, master e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;*
- *fino a 5 (cinque) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate, la decorrenza e la durata dell'attività stessa;*
- *fino a 5 (cinque) per esperienze di ricerca all'estero;*
- *50 per il colloquio.*

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati, prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio, mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Art. 7 - Colloquio

La prova d'esame consisterà in un colloquio vertente sul progetto di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando, nonché sui profili formali delle materie oggetto del settore scientifico-disciplinare indicato.

Il colloquio si terrà il giorno 12.01.2016, ore 10:00, presso la Sezione di Diritto Pubblico del Dipartimento di Scienze Giuridiche e pertanto nessun altro avviso verrà dato in merito, salvo le eventuali modificazioni che dovessero intervenire per ragioni al momento non prevedibili.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

Nel corso del colloquio la Commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai singoli candidati.

Articolo 8 - Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dal direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche con separato atto da emettere successivamente alla decorrenza dei termini per la presentazione delle domande.



La Commissione giudicatrice è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori ed i ricercatori (anche a tempo determinato) della Sapienza ed i ricercatori degli Enti di Ricerca in convenzione; uno di essi assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 9 - Formazione della graduatoria di merito

La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli, delle pubblicazioni e quello dell'eventuale colloquio.

Il Direttore del Dipartimento approva con proprio decreto gli esiti della selezione cui verrà data pubblicità sul sito internet del Dipartimento e dell'Università, dandone avviso ai concorrenti e dando luogo inoltre alla presa di servizio che dovrà avvenire nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione tramite posta elettronica, iniziando dal primo in graduatoria e quindi procedendo nell'ordine di graduatoria ove vi sia rinuncia scritta.

Decadono dal diritto all'assegnamento di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti.

Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegnamento dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Art. 10 - Diritti e doveri degli assegnisti

Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati dal Dipartimento al quale afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate dal Dipartimento.

Qualora, ove espressamente autorizzato dal Responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto,



gli saranno rimborsate le spese con criteri e modalità secondo la normativa vigente.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente alla direzione del Dipartimento nella quale svolgono la propria attività una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile scientifico.

L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Dipartimento di afferenza su motivata proposta del Responsabile scientifico.

Art. 11 - Divieti di cumulo, incompatibilità, sospensione

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.

I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare quali iscritti a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, Master universitari.

Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, anche se part time, titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.

L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal Dipartimento stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti. Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione del Dipartimento, sentito il Responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università, e possono pertanto partecipare alla ripartizione dei relativi proventi, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia; possono, inoltre, partecipare alle attività svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali e possono pertanto essere destinatari



dell'attribuzione di compensi incentivanti, secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Art. 12 - Conferimento degli assegni di ricerca

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà produrre, entro 30 giorni dal conferimento dell'assegno, pena la decadenza del diritto allo stesso, dichiarazione in carta libera ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 dalla quale risulti:

1. data e luogo di nascita;
2. cittadinanza;
3. godimento dei diritti politici;
4. l'inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
5. copia codice fiscale;

Il vincitore sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l'autenticità dei titoli presentati. In mancanza del rilascio di detta dichiarazione sarà tenuto a presentare i titoli valutati in originale, o in subordine, a regolarizzarli in bollo.

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, e degli art. 483, 485 e 486 del Codice Penale.

Il vincitore dovrà inoltre rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca del quale verrà fornita copia ad ogni vincitore.

Art. 13 - Decadenza e risoluzione del rapporto

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini fissati.



Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del Responsabile scientifico, approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Le cause di risoluzione del rapporto sono le seguenti:

- ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6, reiterato dopo un primo avviso;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio del Dipartimento di afferenza oppure dall'organo ristretto di amministrazione e gestione dello stesso Dipartimento.

Art. 14 - Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme stabilite nel regolamento di ateneo per il conferimento di assegni di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 896 del 28 marzo 2011, nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche cura l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità per quanto applicabili alla presente selezione.

Art. 15 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, per le finalità inerenti alla gestione di essi.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

In merito al trattamento dei dati personali l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo di cui sopra. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dipartimento, titolare del trattamento.



Art. 16 - Pubblicità della procedura selettiva

Il bando relativo alla presente selezione verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche all'indirizzo internet: www.scienzegiuridiche.uniroma1.it, sezione Bandi

Sarà inoltre prevista la pubblicazione del bando sul sito internet istituzionale dell'Università, del MIUR e dell'Unione Europea.

Per quanto non contemplato dal presente bando, il Dipartimento di Scienze Giuridiche si atterrà alle norme vigenti in materia di concorsi pubblici, nonché per quanto applicabili alle norme del Codice Civile.

Roma, 15 dicembre 2015

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Enrico Elio del Prato)*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993.